

N. 697

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PEDRIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1996**

---

Modifica alla legge 24 maggio 1989, n. 193, recante  
disposizioni relative all’Amministrazione finanziaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione del decreto-legge 12 dicembre 1984, n. 853, ha provveduto ad estendere i benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, a favore del personale di concetto, già inquadrato nella soppressa carriera ordinaria, a seguito di concorso (con tre prove scritte) su materie professionali e d'istituto, purchè avesse svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere statali.

Il citato decreto-legge n. 853 del 1984, all'articolo 4, comma 8, disponeva che detto personale, per esigenze di servizio, potesse essere assegnato in uffici diversi e per periodi non superiori ad un anno.

Per effetto di tale estensione della norma, il personale tecnico destinatario del beneficio è transitato nella carriera direttiva amministrativa anche nei casi in cui era sprovvisto del richiesto titolo di laurea.

Con la legge 24 maggio 1989, n. 193, è stata approvata una dichiarata «interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17».

Con tale provvedimento, al comma 6 dell'articolo 1, veniva «chiarito» che:

«6. Gli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche, destinatarie della presente legge, continuano a prestare la loro opera, per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'amministrazioni di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza».

Non v'è chi non veda come tale interpretazione autentica, contro ogni principio generale ed in violazione del testo unico per il

pubblico impiego (oltre che in palese contrasto con i principi di buona amministrazione fissati dalla Carta Costituzionale), stravolga il preesistente ordinamento stabilendo che gli stessi beneficiari, malgrado il trasferimento di ruolo, possano continuare a svolgere, per almeno dieci anni, le identiche funzioni tecniche di provenienza, negli stessi uffici.

Il conflitto giuridico potenzialmente instaurato da tale interpretazione autentica è sottolineato da rilievi di merito enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993.

«Nessun precetto costituzionale - afferma la Corte - preclude al legislatore in sede di interpretazione autentica di dare ad una norma retroattivamente un nuovo significato tanto più quando, come nella specie, l'operazione risulti ragionevole e giustificata in vista della necessità di contenimento della spesa pubblica». E più avanti aggiunge:

«Pertanto, è di "interpretazione autentica" quella disposizione che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima senza, però, intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei significati possibili; e ciò al fine di imporre poi all'interprete un determinato significato normativo».

Dall'esame comparativo delle disposizioni richiamate, quella interpretata e quella interpretatrice, si riscontrano una chiara aggiunta, profonda e radicale, tale da far ritenere quella "interpretatrice" una disposizione innovativa e *contra legem*».

Tale contrasto si appalesa nei confronti dell'articolo 56, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 34 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, (sentenza del TAR della Calabria n. 128 del 26 luglio 1983 e sentenza del TAR della Toscana n. 218 del 26 marzo 1985), in quanto la interpretazione «almeno dieci anni» traduce un comando a tempo indeterminato, con ciò contravvenendo all'orientamento della Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica che, nell'*iter* parlamentare di approvazione della norma, così si esprimeva per bocca del presidente senatore Berlanda:

«Si è poi convenuto, di fronte alle preoccupazioni espresse dal Ministro, il criterio che comunque, per un periodo che può arrivare fino ai dieci anni, gli impiegati dovranno rimanere negli uffici a cui sono adibiti senza che le eventuali promozioni dipendenti dall'interpretazione autentica di questo disegno di legge possano comportare dei movimenti tali da rendere più difficile l'espletamento di una attività che riteniamo importante». (6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, seduta pomeridiana di martedì 20 dicembre 1988, resoconto stenografico).

A seguito della emanazione delle citate norme si è subito determinata una situazione di grave e conclamata disparità di trattamento nell'ambito del personale dipendente dalla stessa amministrazione, investito delle identiche funzioni ma inquadrato in ruoli diversi, di dipartimenti diversi, con retribuzioni diverse. Il personale transitato, per effetto della norma innovativa, nel nuovo ruolo, ha di fatto seguito a svolgere le stesse funzioni di quello non ammesso al passaggio solo perchè inquadrato con concorso bandito con la previsione di due prove tecniche scritte anzichè tre (e malgrado, in taluni casi, fosse provvisto di titolo di laurea in ingegneria), ovvero assunto in altra forma e sempre in forza di leggi vigenti.

Non va sottaciuta l'assai scarsa rilevanza sostanziale del requisito discriminante (superamento di concorso con due prove tecniche anzichè tre), nè ignorata la concomitanza, negli stessi uffici, di personale investito di identiche mansioni, ma inquadrato e retribuito secondo parametri assai diversi; situazione questa, tanto più grave in quanto i beneficiari, non appartenendo più al ruolo tecnico, sono inquadrati nel ruolo direttivo amministrativo ed inseriti nel Dipartimento delle entrate (attualmente comandati presso il Dipartimento del territorio).

Il presente disegno di legge prendendo atto del fatto che, in taluni casi, i funzionari non ammessi al già richiamato beneficio vantano un titolo tecnico superiore (laurea in ingegneria anzichè diploma di geometra) e che, sempre in forza di tali disposizioni molti geometri, assunti in tempi remoti e non per concorso, sono stati scavalcati da colleghi molto più giovani e meno esperti (assunti con concorsi di tre prove tecniche) intende porre fine alla abnorme durata indicata dalla legge («almeno dieci anni») stabilendone la cessazione degli effetti allo spirare del decimo anno.

Si intende, così, porre fine ad una situazione di fatto che ha praticamente impedito, nel corso della decennale operatività della legge, al personale meno fortunato, di accedere a posti che, in forza dei principi generali innanzi richiamati, dovrebbero risultare vacanti a tutti gli effetti ed utili ai fini della carriera, del passaggio di livello e dei concorsi per titoli.

Si ha fiducia che la solarità della situazione illustrata e la semplicità del rimedio suggerito valgano, con la trasformazione in legge dello Stato, a restituire la pienezza dei propri diritti a quanti ne sono stati per anni esclusi a causa di una normativa poco chiara e sicuramente debordante oltre l'argine della legittimità.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193, è sostituito dal seguente:

«6. Gli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche, destinatari della presente legge, prestano la loro opera fino al massimo di dieci anni, presso gli uffici dell'amministrazione di appartenenza con le funzioni tecniche del luogo di provenienza.

7. I soggetti di cui al comma 6, organicamente inquadrati tra il personale del Dipartimento delle entrate in attuazione del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, rientrano al Dipartimento di appartenenza organica entro e non oltre il 30 giugno 1996».